



A.B.S.E.A.
ASSOCIAZIONE BOLOGNESE
SPEDIZIONIERI E AUTOTRASPORTATORI

Trasporti eccezionali – Proroga della sospensione efficacia linee guida e istituzione tavolo tecnico del settore

Durante l'iter parlamentare di conversione del Decreto legge 29.9.2023 n.132 (cd DL Proroghe termini - come convertito dalla Legge 27.11.2023, n.170, su G.U. n.278 del 28.11.2023) è stata disposta la sospensione fino al 30 marzo 2025 (in precedenza 31 dicembre 2023) dell'efficacia delle linee guida relative ai trasporti in condizioni di eccezionalità che, come è noto, sono state definite dal decreto MIT 28.7.2022 in attuazione dell'art.7-bis della L.n.215/2021 e che sono finalizzate ad assicurare l'omogeneità della classificazione e della gestione del rischio, a valutare la compatibilità dei suddetti trasporti con la sicurezza della circolazione e a stabilire nuove modalità di rilascio delle autorizzazioni per trasporti fino a 108 tonn e per quelli di un unico pezzo indivisibile.

Fino alla medesima data del 30 marzo 2025 continueranno ad applicarsi le regole già in vigore al 9 novembre 2021 per rilasciare le autorizzazioni ai trasporti in condizioni di eccezionalità fino a 108 tonn effettuati con veicoli con più assi rispetto a quelli indicati nell'art.10 del CdS.

È stata altresì disposta l'istituzione presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di un tavolo tecnico (composto dalle amministrazioni interessate, dagli enti proprietari delle strade e dalle associazioni di categoria) che dovrà definire entro il 30 ottobre 2024 un *Piano nazionale dei trasporti eccezionali* che individui i corridoi stradali dedicati ai trasporti eccezionali, in modo tale da collegare le aree industrializzate del paese e i principali poli logistici e industriali nonché le modalità di monitoraggio dei manufatti e le azioni necessarie per risolvere i relativi profili critici anche di natura infrastrutturale.

Entro i successivi 90 giorni dall'adozione del suddetto piano, il tavolo tecnico proporrà i criteri e le modalità per ridefinire i contenuti e l'operatività delle linee guida di cui al DM MIT 28.7.2022 ai fini della relativa adozione entro il termine di marzo 2025

Rif. 157 – 2023



G.U. n.278 del 28.11.2023

LEGGE 27 novembre 2023, n. 170

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali.

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 29 settembre 2023, n. 132

Testo del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, coordinato con la legge di conversione 27 novembre 2023, n. 170, recante: «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali.».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

**Promulga
la seguente legge:**

***** OMISSIS *****

Art. 10 bis

Proroga di termini in materia di trasporti eccezionali

1. All'articolo 7-bis del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 marzo 2025»;

b) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:

«2-bis. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' istituito un tavolo tecnico, con la partecipazione delle amministrazioni interessate, degli enti proprietari delle strade e delle associazioni di categoria, per la definizione del Piano nazionale per i trasporti in condizioni di eccezionalita'. Il predetto Piano, da adottare entro il 30 ottobre 2024 con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua i corridoi dedicati ai trasporti in condizioni di eccezionalita' che garantiscono il collegamento tra le aree industrializzate del Paese e i principali poli logistici e industriali, le modalita' di monitoraggio dei manufatti e le azioni necessarie per risolvere le criticita' anche di natura infrastrutturale, nel limite delle risorse allo scopo finalizzate a legislazione vigente ovvero con oneri a carico degli utilizzatori dei predetti corridoi. Entro novanta giorni dall'adozione del Piano, il tavolo istituito ai sensi del primo periodo propone i criteri e le modalita' per ridefinire i contenuti e l'operativita' delle linee guida di cui all'articolo 10, comma 10-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai fini della relativa adozione entro il termine di cui al comma 2 del presente articolo. Ai partecipanti al tavolo tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati».

***** OMISSIS *****

Art. 17

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

FINE TESTO